### INTRODUZIONE

Fino a pochi decenni fa il momento dibattimentale, in tutta la sua sacralità, non poteva che aver luogo all'interno dell'aula del tribunale, anche nei processi a carico di soggetti detenuti: l'imputato in stato detentivo doveva essere tradotto dall'istituto penitenziario all'aula di udienza, sì da consentirgli di esercitare il proprio diritto di partecipare al processo a proprio carico.

Tuttavia, l'avvento del progresso tecnologico ha scardinato tale assetto, introducendo delle importanti novità sul piano della partecipazione dell'imputato al dibattimento: non si tratta più necessariamente di una partecipazione fisica, in presenza, ma, in alcuni casi, può essere una partecipazione mediata dal supporto di strumenti audiovisivi, che realizzano un'alterazione spaziale e temporale del processo.

Il legislatore, nell'accogliere tale innovazione, è stato chiamato ad operare un prudente bilanciamento tra le esigenze che giustificano l'impiego di tali mezzi audiovisivi e la necessità di fornire piena tutela ai diritti processuali dell'imputato. Fondamentale, a tale scopo, è l'efficienza dell'apparato tecnico impiegato per la realizzazione della videoconferenza, che deve essere in grado di realizzare un collegamento a distanza tale da garantire il cosiddetto "realismo partecipativo"<sup>1</sup>, vale a dire l'equiparabilità della partecipazione da remoto a quella *de visu*.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corte Costituzionale, sentenza 342/1999.

Partendo dall'esame dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p. introdotto con la legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'elaborato propone una disamina dell'istituto della partecipazione a distanza dell'imputato al dibattimento volta proprio a verificare la sussistenza dei presupposti minimi atti a garantire la tutela del diritto di difesa dell'imputato, ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.

In particolare, si è portata l'attenzione sia sugli aspetti di carattere prettamente giuridico, attraverso l'esame punto per punto delle disposizioni contenute nell'art. 146-bis disp. att. c.p.p., sia sugli aspetti tecnici ed informatici del videocollegamento, analizzando le caratteristiche delle strumentazioni e dei software a disposizione dei tribunali e degli istituti penitenziari al fine di valutarne l'idoneità alla realizzazione di un pieno ed efficace contraddittorio tra le parti.

Infine, si è ritenuto interessante ed opportuno un *focus* sulla disciplina emergenziale introdotta per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus: il legislatore, per fronteggiare la fase più acuta dell'emergenza, ha adottato delle misure eccezionali atte a consentire la prosecuzione delle attività degli uffici giudiziari, nel rispetto del distanziamento sociale imposto dal Governo. In particolare, ha individuato ulteriori strumenti per la realizzazione della partecipazione a distanza al dibattimento, in aggiunta a quelli già in uso per l'attuazione dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p.: è stato quindi effettuato un esame delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità di tali ulteriori

applicativi, al fine di indagare sull'opportunità del loro impiego in ambito processuale.

#### **CAPITOLO I**

# VERSO L'INTRODUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE A DISTANZA DELL'IMPUTATO AL DIBATTIMENTO

Sommario: 1. La disciplina del "telesame" – 2. Le ragioni dell'estensione della partecipazione a distanza nei confronti dell'imputato – 3. I lavori parlamentari e l'approvazione della L. 11/1998 – 4. Da norma a termine all'inserimento stabile

## 1. La nuova disciplina del "telesame"

La prima applicazione del collegamento telematico nell'ambito del processo penale italiano si rinviene nella disciplina del "telesame", contenuta nella legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante "modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa". La legge in esame ha introdotto l'art. 147-bis norme att. c.p.p., che disciplina "l'esame a distanza delle persone che collaborano con la giustizia", i cosiddetti collaboratori della giustizia.

La definizione di "collaboratore della giustizia" è fornita dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82, recante nuove misure per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. L'art. 9 consente l'accesso a speciali programmi di protezione alle "persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio"; si tratta,

più in generale, di particolari forme di protezione nei confronti di coloro i quali, avendo preso parte ad una determinata organizzazione criminale, dispongano di una particolare conoscenza della struttura e dell'organizzazione della stessa e decidano di prenderne le distanze per collaborare con la magistratura, fornendo informazioni utili alle indagini.

Quello del "pentito" è certamente un ruolo essenziale nell'ambito dei processi di criminalità organizzata, poiché la storia di tali processi coincide con la storia della collaborazione. Il "pentito" infatti, essendo normalmente associato al sodalizio criminoso, è in grado di fornire indicazioni preziose per la ricostruzione processuale dei fatti oggetto di indagine<sup>2</sup>.

Proprio in ragione dell'importanza della sua collaborazione, si è reso necessario prevedere un meccanismo di partecipazione ai processi che garantisse la di lui protezione ed incolumità. Sebbene nell'originario modello codicistico il dibattimento fosse pensato come inscindibilmente correlato alla presenza fisica dei soggetti coinvolti ed alla unità del luogo di celebrazione dello stesso, col tempo tale impostazione fu messa in discussione dai sempre più frequenti avvenimenti tristemente balzati agli onori della cronaca nera che vedevano coinvolti proprio coloro i quali fossero stati ammessi ai programmi di protezione<sup>3</sup>. Inoltre, è noto che sovente tali soggetti siano sottoposti ad intimidazioni e a minacce, aventi ad oggetto la loro incolumità personale o la loro situazione patrimoniale.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D.CURTOTTI NAPPI, I collegamenti audiovisivi nel processo penale, Milano, 2006, cit. p. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. SIGNORATO, *L'ampliamento dei casi di partecipazione a distanza dell'imputato tra logiche efficientistiche e menomazioni difensive*, in www.lalegislazionepenale.eu, 20 novembre 2017.

All'indomani della strage di Capaci, dove morirono il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, fu emanato il D.L. 306/1992 il quale, con l'art. 7, introdusse l'art 147-bis norme att. c.p.p. che prevede la possibilità di procedere con esame a distanza del collaboratore della giustizia ammesso al programma di protezione: la tecnologia diventa quindi strumento per evitare condizionamenti sullo svolgimento delle attività processuali. La nuova disposizione normativa forniva al giudice due strumenti alternativi idonei a proteggere l'integrità fisica del collaboratore: lo svolgimento dell'esame dibattimentale con le "necessarie cautele" (ad esempio attraverso l'impiego di cabine in vetro antiproiettile) o l'utilizzo di collegamenti audiovisivi, che consentano l'attuazione di un collegamento a distanza tra l'aula di udienza e la postazione remota ove si trovi il collaboratore<sup>4</sup>. Queste due modalità sono riconducibili a due finalità differenti: con l'adozione delle "necessarie cautele" si intende tutelare e proteggere il collaboratore nel momento in cui effettua la propria deposizione all'interno della sala d'udienza. La partecipazione a distanza, invece, ha l'evidente scopo di sollevare il collaboratore dall'onere di presentarsi fisicamente in aula e, di conseguenza, consente di tener nascosto il luogo in cui si trova.

In sede di conversione del decreto legge, fu introdotto un ulteriore comma all'articolo 147-bis disp. att. c.p.p. e tale scelta comportò un ampliamento delle ipotesi di ricorso al "telesame" quanto ai soggetti che potevano usufruirne. In

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> G. P. VOENA, *Il telesame*, in *L'esame e la partecipazione a distanza nei processi di criminalità organizzata*, 1999, cit. p. 88.

base al comma 2 dell'art 147-bis disp. att. c.p.p. l'esame a distanza viene quindi ammesso anche in ipotesi che non presuppongono lo status di collaborante in capo alla persona da sottoporre ad esame: la prima ipotesi riguarda l'esame della persona di cui sia stata disposta "la nuova assunzione a norma dell'art. 495 co. 1 c.p.p.". Il riferimento all'art. 495 co. 1 c.p.p. comporta il rinvio agli artt. 190-bis e 238 c.p.p., estendendo in tal modo la possibilità di procedere con esame a distanza anche in ipotesi diverse rispetto a quelle cui fa riferimento il primo comma dell'art. 147-bis disp. att. c.p.p. La seconda ipotesi di estensione è correlata alla possibilità di ricorrere al collegamento audiovisivo "nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame". Si configura dunque un quadro ben diverso da quello inizialmente rappresentato dal D.L.: la ratio della nuova disciplina normativa non è più solo quella di tutelare la persona del collaboratore della giustizia, ma si intravede anche un ulteriore scopo, cioè quello di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento dei processi.

# 2. Le ragioni dell'estensione della partecipazione a distanza nei confronti dell'imputato

È proprio a partire dall'assetto configurato dal D.L. 306/1992 che prende le mosse la riflessione che ha ad oggetto la possibilità di estendere l'utilizzo delle risorse audiovisive a contesti processuali diversi dall'esame del collaboratore di giustizia. In particolare, tale orientamento sottolineava l'utilità pratica derivante dall'impiego dello strumento audiovisivo nell'ambito di processi

relativi a reati particolarmente gravi, primi tra tutti quelli di stampo mafioso: si rilevava, in primo luogo, la necessità di porre rimedio ai pericoli riconducibili alle traduzioni dei detenuti sottoposti alle misure di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario<sup>5</sup>, introdotto con legge 26 luglio 1975, n. 354 e s.m.i.

Si era infatti registrato il fenomeno cosiddetto del "gigantismo processuale" correlato all'incremento dei procedimenti per reati di criminalità organizzata, spesso caratterizzati da numerosi imputati e da numerose imputazioni, che comportavano la necessità di continue traduzioni dei detenuti dal luogo di detenzione alle aule dei tribunali. Ciò incideva sull'effettività del regime penitenziario di rigore configurato dall'art. 41-bis ord. penit. e, conseguentemente, comportava il rischio che fossero compromesse le finalità cui tende tale disciplina: ridurre al minimo i contatti dei detenuti con l'esterno, evitando che gli stessi, in occasione della partecipazione personale al processo, possano ripristinare i rapporti, interrotti a causa dello stato detentivo, con gli altri membri dell'associazione. La stessa Corte Costituzionale ha infatti più volte<sup>6</sup> evidenziato che il regime ordinario di detenzione non produce un effetto interruttivo dei rapporti con l'esterno e, di conseguenza, consente la sopravvivenza del vincolo associativo e l'organizzazione di piani delittuosi coordinati dall'interno del carcere. Solo attraverso l'isolamento di coloro i quali si trovano ai vertici dell'organizzazione criminale è possibile determinare un

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. KALB, La partecipazione a distanza al dibattimento, in Nuove strategie processuali per imputati pericolosi e imputati collaboranti a cura di A. A. Dalia, Milano, 1998

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Corte Costituzionale, sentenza 349/1993 e sentenza 376/1997

dissesto dell'associazione stessa, la quale solitamente vi fa fronte individuando un nuovo elemento da porre al vertice della scala gerarchica.

Si è rilevato dunque che l'efficacia così prodotta dal regime carcerario di cui all'art. 41-bis ord. penit. rischiava di essere limitata proprio dalle numerose traduzioni necessarie (cosiddetto "turismo giudiziario") per consentire ai detenuti la partecipazione personale ai processi che li vedevano coinvolti.

In secondo luogo, un ulteriore problema derivava dal necessario rallentamento nello svolgimento dei processi dovuto ai tempi di traduzione, con la conseguenza che spesso maturavano i tempi massimi di custodia cautelare e ciò determinava la scarcerazione di soggetti anche particolarmente pericolosi.<sup>7</sup> Tale problematica si verificava prevalentemente nell'ambito di procedimenti tra loro connessi in cui fossero coinvolti i medesimi soggetti i quali, "avendo diritto ad assistere a ciascun dibattimento", imponevano una "celebrazione coordinata dei vari dibattimenti" con conseguente estensione della durata del processo e "scarcerazione per superamento del termine di durata massimo" della fase processuale<sup>8</sup>.

Infine, un'ulteriore questione da prendere in considerazione era quella dei costi da sostenere per lo spostamento dei detenuti dai luoghi di detenzione ai tribunali. Si tratta infatti di operazioni che richiedono l'impiego di numerosi

<sup>8</sup> G. TINEBRA – P. GIORDANO, *Durata dei processi e termini di scarcerazione: alla ricerca di un difficile punto di equilibrio*, in Guida al Dir., 1996.

9

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. KALB, La partecipazione a distanza al dibattimento, in Nuove strategie processuali per imputati pericolosi e imputati collaboranti a cura di A. A. Dalia, Milano, 1998.

agenti di polizia penitenziaria addetti alla sorveglianza delle operazioni e tale esigenza comporta inevitabilmente un elevato costo di trasferta.

In tale senso, dunque, erano gli stessi magistrati impegnati nella lotta alla criminalità organizzata a segnalare l'urgenza dell'intervento del legislatore ed a sollecitare l'ampliamento della disciplina di cui all'art. 147-bis disp. att. c.p.p. prevista nei confronti delle persone ammesse all'utilizzo del "telesame" anche nei confronti degli imputati particolarmente pericolosi.

### 3. I lavori parlamentari e l'approvazione della L.11/1998

Per rimediare a tali inconvenienti, la partecipazione a distanza degli imputati al dibattimento sembrava essere la soluzione più efficiente, in quanto consentiva di economizzare sulle traduzioni, di rendere effettiva l'operatività del regime carcerario differenziato di cui all'art. 41-bis ord. penit. e di impedire che i detenuti potessero avere occasioni per ripristinare i rapporti con il mondo esterno.<sup>9</sup>

Ciò è quanto emerge dalle valutazioni effettuate nel corso dei lavori parlamentari svoltisi in seno alla Commissione Giustizia della Camera ed alla Camera stessa, in sede di esame del disegno di legge approvato dalla Commissione, con emendamenti, nella seduta del 24 luglio 1997.<sup>10</sup>

Alla Commissione Giustizia della Camera sono stati presentati quattro progetti di legge (n. 481 del 9 maggio 1995, n. 1602 del 21 giugno 1996, n. 1845

.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. BARGIS, La teleconferenza, in L'esame e la partecipazione a distanza nei processi di criminalità organizzata, 1999, p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> A. A. DALIA, Sintesi dei lavori parlamentari

dell'11 luglio 1996 e n. 3632 del 29 aprile 1997) che tendevano a disciplinare il procedimento penale a distanza. Mentre le n. 481, n. 1602 e n. 3632 erano proposte di legge avanzate su iniziativa di uno o più onorevoli, il progetto di legge n. 1845 del 1996 era un disegno di legge governativo che presentava una struttura più articolata rispetto agli altri progetti e che fu quindi adottato come testo base per l'esame delle varie proposte.

Dall'esame dei lavori parlamentari emerge immediatamente la consapevolezza della necessità di approvare con urgenza il provvedimento. Si sottolineava infatti<sup>11</sup> che i tempi di definizione della fase dibattimentale, specialmente nell'ambito dei processi della grande criminalità, continuavano a dilatarsi a causa dell'elevato numero di imputati coinvolti e della necessità di procedere all'audizione di numerosi testi, unitamente alla circostanza che molti detenuti si trovavano a dover partecipare a più processi che potevano anche svolgersi in sedi diverse, con la conseguente necessità di attendere i fisiologici tempi di traduzione che, di fatto, comportavano uno stato di "attesa" e di inutile decorso del tempo, sfociante molto spesso nella scadenza dei termini massimi di durata della custodia cautelare.

Se sembrava essere maturata una visione concorde riguardo alle indicate premesse, al tempo stesso diversi componenti della Commissione<sup>12</sup> evidenziavano che l'utilizzo dello strumento telematico avrebbe potuto compromettere le ragioni di immediatezza del controesame, indispensabili per

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Relazione dell'On. Folena nella seduta del 15 luglio 1997

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Tra cui l'on. Gazzilli, come da relazione sulla discussione della Commissione Giustizia nella seduta del 17 luglio 1997.

il completo esercizio del diritto di difesa. Si sottolineava l'importanza di un contatto diretto ed "in presenza" tra l'esaminatore e l'esaminato, poiché solo in tal modo sarebbe possibile cogliere anche le sfumature più impercettibili, quali un'espressione del viso o il tremolio della voce. Emergeva quindi il dubbio che la nuova disciplina della partecipazione a distanza potesse porsi in contrasto con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione il quale, al secondo comma, recita "la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". In tale quadro infatti, l'effettività del diritto di difesa appariva affidata all'efficienza degli strumenti tecnici impiegati per instaurare i collegamenti a distanza e di cui gli uffici giudiziari devono munirsi. Le perplessità relative alla compatibilità dell'utilizzo dello strumento audiovisivo con il diritto di difesa costituzionalmente tutelato erano, in quella fase, assolutamente comprensibili, poiché l'udienza dibattimentale, fino a quel momento, era sempre stata pensata come caratterizzata da immediatezza ed oralità. L'assenza in aula dell'imputato, invece, lo colloca all'esterno della realtà processuale e ciò determina il distacco dalla concezione che vede il processo come inscindibilmente legato alla fisicità dei suoi protagonisti, quale garanzia e realizzazione dei principi su cui lo stesso processo penale pone le sue radici.<sup>13</sup>

Un'ulteriore punto di vista sulla compatibilità della disciplina della partecipazione a distanza con il dettato costituzionale era fornito dall'on.

Carrara<sup>14</sup> il quale, seppur dichiarando di concordare con le ragioni che sono a

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> R. ORLANDI, *Garanzie individuali ed esigenze repressive*, in *Studi in memoria di Gian Domenico Pisapia*, vol. II, Milano, 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Si veda la discussione della Commissione Giustizia nella seduta del 22 luglio 1997.

fondamento dei progetti di legge in esame, rilevava che gli stessi rappresentavano una violazione del diritto di difesa con riferimento alla posizione dell'imputato non abbiente. Con riferimento all'effettività dell'assistenza difensiva, la disposizione del disegno di legge n. 1845 prevedeva due possibilità: il difensore, o un sostituto del difensore, poteva essere presente nel luogo di detenzione dell'imputato o, in alternativa, se avesse preferito presenziare nell'aula di udienza, poteva collegarsi privatamente con l'imputato per qualsiasi tipo di consultazione. Il pericolo derivante da tale assetto si ravvisava nella necessità, per l'imputato, di nominare due difensori: se non fossero stati predisposti degli strumenti adeguati a tutela dei non abbienti, questi ultimi si sarebbero trovati costretti a scegliere tra la nomina di un difensore presso il luogo di detenzione e quella di un difensore nel foro di celebrazione del processo. Nel primo caso, l'imputato avrebbe rinunciato all'assistenza diretta del legale, nel secondo caso il difensore non avrebbe potuto intervenire in maniera incisiva nel corso dell'udienza. 15 Sulla base di queste considerazioni, si rendeva necessario riequilibrare gli interessi in gioco e, a tal proposito, la soluzione accolta è stata quella di ritenere sufficiente la nomina di un solo difensore, attribuendogli la facoltà di scegliere ove collocarsi nel corso del dibattimento. Di contro, veniva elaborata la figura del sostituto, quale persona professionalmente qualificata e delegata dal difensore a recarsi in sua vece nel luogo di detenzione o presso l'aula dibattimentale.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> L. KALB, La partecipazione a distanza al dibattimento, in Nuove strategie processuali per imputati pericolosi e imputati collaboranti a cura di A. A. Dalia, Milano, 1998.